

CONFERMATO IL DIRITTO ESIGIBILE DEI SOGGETTI CON HANDICAP INTELLETTIVO GRAVE ALLA FREQUENZA DEI CENTRI DIURNI

In data 11 ottobre 2011 l'Associazione promozione sociale, l'Unione per la tutela degli insufficienti mentali (Utlim) e l'Unione per la lotta contro l'emarginazione sociale (Ulces) hanno presentato al Tar del Piemonte un ricorso contro il Consorzio intercomunale dei servizi socio-assistenziali Ciss 38 per l'annullamento della delibera del Consiglio di amministrazione avente per oggetto "Linee di indirizzo per la gestione delle liste d'attesa per l'accesso alla prestazione per i cittadini con handicap grave la cui non autosufficienza psichica e/o fisica sia stata accertata dalle Aziende sanitarie locali. Modifiche dei criteri di valutazione per gli inserimenti in strutture semiresidenziali".

Il ricorso era stato presentato per il fatto che nella succitata delibera venivano stabiliti nuovi criteri per la predisposizione della lista di attesa per la frequenza dei centri diurni da parte dei soggetti con handicap in situazione di gravità.

Il Consorzio aveva motivato la predisposizione della lista di attesa «*nella riduzione dei finanziamenti che sta determinando l'impossibilità di garantire una risposta a tutti coloro che facciano richiesta di prestazioni di competenza del Ciss 38, anche se rientranti nei Livelli essenziali di assistenza*». Nel ricorso le succitate organizzazioni di volontariato avevano rilevato che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001, le cui norme sono cogenti in base all'articolo 54 della legge 289/2002, «*nell'allegato 1, punto 1C, relativo all'applicazione dei Livelli essenziali di assistenza all'area dell'integrazione sociosanitaria elenca tra le prestazioni garantite dal Servizio sanitario nazionale (...) l'assistenza territoriale semiresidenziale, comprensiva di prestazioni di riabilitazione in regime semiresidenziale per disabili gravi*» e che «*la determinazione delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie-assistenziali rientranti nei Livelli essenziali di assistenza, compete allo Stato nel rispetto del riparto della potestà legislativa sancito dall'articolo 117 della Costituzione, in base al quale, tra le materie sulle quali lo Stato ha legislatura esclusiva, rientra espressamente, alla lettera m), quella della "determi-*

nazione dei Livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale». Dunque «*le Regioni, le Asl e i Comuni, i quali esercitano in tale ambito le afferenti funzioni amministrative, sono vincolati al mantenimento dei Livelli essenziali di assistenza, il cui rispetto è altresì attuativo del fondamentale diritto alla salute sancito dall'articolo 32 della Costituzione*».

L'ordinanza del Tar del Piemonte

Nell'ordinanza del Tar del Piemonte n. 381/2012, emessa il 20 giugno 2012 e depositata in Segreteria il giorno successivo, il Tar del Piemonte, avendo ritenuto che il ricorso fosse «*assistito da apprezzabili elementi di fumus boni iuris, tenuto conto del fatto che le prestazioni in questione rientrano pacificamente nei Livelli essenziali di assistenza, del principio affermato dalla giurisprudenza per cui "gli Enti locali coinvolti sono (...) immediatamente tenuti a far fronte ai suddetti oneri... essendo stati vincolati ad applicare una disposizione immediatamente precettiva introdotta a tutela di una fascia di popolazione particolarmente debole"* e della necessità che la determinazione dei Lea – rimessa allo Stato – abbia una disciplina uniforme su tutto il territorio nazionale (cfr. Tar della Lombardia, Milano, Sezione I, 24 marzo 2011, n. 784), considerata la sussistenza, in base alla documentazione allegata alla nuova domanda cautelare, di un evidente periculum di mora» ha accolto l'istanza cautelare e, per l'effetto, ha sospeso i provvedimenti impugnati ed ha fissato per la trattazione del merito del ricorso l'udienza pubblica del 18 dicembre 2013.

Ne consegue che fino alla data sopra indicata il Consorzio non può inserire nella lista di attesa i soggetti con handicap intellettivo grave che richiedono di frequentare un centro diurno.

Sentenza del Tar della Lombardia n. 784 e 785/2011

Ricordiamo nuovamente che nella sopra citata sentenza del Tar della Lombardia n.

784/2011 del 9 marzo 2011, depositata in Segreteria il 24 marzo successivo, è stato precisato che «*la regola della evidenziazione della situazione economica del solo assistito, rispetto alle persone con handicap permanente grave, integra un criterio immediatamente applicabile ai fini della fruizione di prestazioni afferenti a percorsi assistenziali integrati di natura socio-sanitaria, erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo, senza lasciare spazio alcuno alle amministrazioni locali per una diversa gestione in sede regolamentare*» e che, pur tenendo conto «*delle difficoltà dei Comuni nel reperimento di fondi sufficienti per far fronte alle legittime richieste di prestazioni socio-sanitarie e socio-assistenziali da parte di coloro che ne abbiano diritto secondo legge*» questa situazione «*non può tradursi in misure che incidano negativamente sugli utilizzatori finali che, in quanto soggetti svantaggiati, la legge statale ha inteso proteggere; d'altra parte non può trovare risposta in sede giurisdizionale, ma esclusivamente in quella politica di riparto delle competenze e degli oneri finanziari posti dalla legge direttamente a carico degli enti locali: il che significa che la questione di legittimità costituzionale sollevata, a prescindere dai possibili profili di fondatezza, non è rilevante ai fini della definizione del presente giudizio*».

Segnaliamo altresì che nella sentenza n.

785/2011 del 9 marzo 2011, depositata in Segreteria il 24 marzo, la stessa Sezione prima del Tar della Lombardia ha condannato il Comune di Dresano a risarcire nella misura di euro 2.200 il danno esistenziale subito dalla minore R. S. «*in quanto l'illegittimo comportamento del Comune ha determinato uno slittamento della data di inizio del servizio [frequenza di un centro diurno per soggetti con grave handicap intellettivo] da settembre a novembre 2009*». Inoltre nella sentenza viene precisato che «*ove i genitori avessero dimostrato che, nel periodo di colpevole ritardo dell'Amministrazione comunale, essi abbiano provveduto direttamente e a proprie spese ad assicurare un servizio equivalente alla propria figlia minore, i relativi costi avrebbero rappresentato l'ammontare del danno patrimoniale risarcibile in loro favore*».

Avvertenza

È estremamente importante tener conto che le sopra riportate sentenze sono fondate sugli stessi principi legislativi (le norme sui Lea), in base ai quali le persone non autosufficienti (soggetti con handicap intellettivo grave e limitata o nulla autonomia, anziani cronici non autosufficienti, malati colpiti dal morbo di Alzheimer o da altre forme di demenza senile, ecc.) hanno il diritto pienamente e immediatamente esigibile alle prestazioni residenziali senza limiti di durata.

SETTIMANE ESTIVE E GIORNATE NAZIONALI DEL SERVIZIO DI CONSULENZA PEDAGOGICA DI TRENTO

- **2ª Settimana estiva in Sicilia per famiglie di bambini con sindrome di Down**
Letojanni (Messina), Casa per ferie "S. Giuseppe", dal 29 giugno al 6 luglio 2013;
- **36ª Settimana estiva nazionale per famiglie di bambini e ragazzi con problemi di vista**
Trento, Villa S. Ignazio, dal 30 giugno al 7 luglio 2013;
- **22ª Giornate nazionali per persone con problemi di udito**
Trento, Villa S. Ignazio, dall'11 al 14 luglio 2013;
- **13ª Settimana estiva nazionale per famiglie di bambini con sindrome di Down**
Vicoforte (Cuneo), Casa Regina Montis Regalis, dal 28 luglio al 4 agosto 2013;
- **19ª Settimana estiva nazionale per famiglie di bambini con sindrome di Down**
Bibione (Venezia), Villaggio Marino Pio XII, dall'1 all'8 settembre 2013;
- **5° Weekend per genitori con figli con sindrome di Down**
su "L'educazione affettiva e sessuale", Trento, Villa S. Ignazio, dal 27 al 29 settembre 2013.

Per informazioni e iscrizioni alle settimane estive e alle giornate nazionali:
Servizio di Consulenza Pedagogica Onlus - Via Druso 7 - 38122 Trento
Tel. 0461.82.86.93 (con segreteria telefonica) - E-mail: calagati@tin.it

Le iscrizioni si chiudono quando si raggiunge il numero di 15 famiglie.